

La sentenza Englaro vista con gli occhi del medico

“STATO VEGETATIVO IRREVERSIBILE” SENTENZA SEMPRE PIU’ CONTESTATA

Fermo restando che il dispositivo della Corte di Cassazione espone il fianco anche a critiche di ordine bioetico e giuridico, giova sottolineare anzitutto che appaiono poco sostenibili i presupposti di ordine medico su cui i giudici fondano il loro ragionamento. Ad esempio, la Corte sposa acriticamente la pretesa equiparazione dell'idratazione e della nutrizione a trattamento medico, ma...

di Gianluigi Gigli *

La Corte di Cassazione ha riaperto il caso di Eluana Englaro, la giovane di origine carnica in stato vegetativo da 15 anni. Bocciano la sentenza con cui era stata negata l'interruzione, richiesta dal padre, dell'alimentazione artificiale che la tiene in vita, la corte ha affermato che il giudice può autorizzare la sospensione delle cure se lo stato vegetativo è irreversibile e se si può accertare che questa sarebbe stata la volontà di Eluana, se avesse potuto manifestarla.

La sentenza contiene, a dire il vero, anche alcune pregevoli riflessioni. Ad esempio, quando, facendo propria la sentenza della Corte Europea di Strasburgo sul caso Pretty vi si afferma che la vita è indispensabile presupposto per il godimento di qualunque libertà dell'uomo e, proprio per questo, non può ammettersi che la persona alieni ad altri le decisioni riguardanti la sua sopravvivenza.

Oppure quando si stabilisce che l'istituto della rappresentanza legale non trasferisce sul tutore un potere incondizionato di disporre della salute della persona in stato di totale e permanente incoscienza, dovendo la scelta del tutore essere “a garanzia del soggetto incapace e quindi rivolta, oggettivamente, a preservarne e tutelarne la vita”.

I giudici ritengono inoltre che l'idratazione e nutrizione assistita “non costituisce oggettivamente una forma di accanimento terapeutico e che rappresenta, piuttosto, un presidio proporzionato al mantenimento del soffio vitale...”.

Soprattutto, ritengono che “chi versa in stato vegetativo permanente è, a tutti gli effetti, persona in senso pieno, che deve essere rispettata e tutelata nei suoi diritti fondamentali, a partire dal diritto alla vita e dal diritto alle prestazioni sanitarie, a maggior ragione perché in condizioni di estrema debolezza e non in grado di provvedervi autonomamente”.

“La tragicità estrema di tale stato patologico - ... che nulla toglie alla sua dignità di essere umano – non giustifica in alcun modo un affievolimento delle cure e del sostegno solidale, ... a prescindere da quanto la vita sia precaria e da quanta speranza vi sia di recuperare le funzioni cognitive”. I giudici ci tengono a sottolineare che non può nemmeno essere invocato, nel caso del paziente in stato vegetativo, un affievolimento del diritto alle cure, anche laddove non si veda un positivo rapporto costi-benefici. Infine, ulteriore aspetto positivo è che, a parere della Corte, laddove non ci sono indicazioni certe sulle decisioni che avrebbe voluto prendere il paziente, deve comunque valere la preminenza del bene vita.

* * *

Al di là di tali nobili affermazioni, prevalgono tuttavia gli interrogativi che la sentenza suscita. Infatti, cercando di sintetizzare al massimo il pensiero dei giudici, la Corte ha scritto che il medico può agire solo sulla base del consenso informato. Pur ammettendo che non esiste un diritto all'eutanasia ed al suicidio assistito, secondo i giudici della Cassazione esiste un diritto assoluto all'autodeterminazione del paziente, anche quando l'esercizio di

essa metta a repentaglio la vita, fondamento della libertà stessa del soggetto. Inoltre, secondo la Corte, la volontà del paziente, quando non direttamente esprimibile (per le condizioni di malattia) e non precedentemente manifestata (con dichiarazioni anticipate di volontà), deve comunque essere ricercata e, eventualmente, interpretata, cercando di immaginare cosa egli avrebbe potuto scegliere in tale circostanza. Infine, a parere dei magistrati, anche il livello di dignità percepita può entrare in gioco nelle decisioni di fine vita per volontà del paziente o di chi, “nel suo interesse”, ne interpreta l’idea di dignità della persona...manifestata prima di cadere in stato di incapacità.

Su tali fondamenti la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’interruzione delle cure (e la conseguente morte per denutrizione e disidratazione) possa essere consentita solo “quando la condizione di stato vegetativo sia ... irreversibile” e non via sia nulla che “lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un qualche, sia pur flebile, recupero della coscienza e di ... percezione del mondo esterno” e sempre che la volontà precedentemente espressa dal paziente o i valori e le convinzioni dello stesso lascino ritenere che la condizione di stato vegetativo “sia incompatibile con la rappresentazione di sé sulla quale egli aveva costruito la sua vita ... e sia contraria al di lui modo di intendere la dignità della persona”.

Allorché l’una o l’altra di tali condizione non siano verificate, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data “incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato, dalla percezione che altri possano avere della qualità della vita stessa, nonché dalla mera logica utilitaristica dei costi e dei benefici”.

* * *

Non stupisce pertanto che la sentenza desti profonda preoccupazione per gli inquietanti scenari che essa apre.

La sentenza, sembra in definitiva sposare il principio del valore assoluto dell’autodeterminazione del paziente che, a parere dei giudici deve poter anche chiedere di essere lasciato morire, in analogia a quanto è avvenuto in alcuni Stati esteri. Secondo la Cassazione, quindi, anche se da una certa azione o omissione deriva la morte del paziente, comunque questi è libero di tenere ferma la sua volontà. Inoltre, sempre secondo la sentenza, anche laddove, a causa della perdita di coscienza, il paziente non abbia la possibilità di esprimere la sua volontà, per accertarla può essere utile qualunque strumento: un documento scritto oppure anche informazioni tratte da testimonianze o l’interpretazione di quelli che avrebbero potuti essere i suoi convincimenti, se quella situazione fosse venuta a determinarsi. Dunque un’estensione del principio di autodeterminazione vincolata solo da una remora: che sia possibile, senza alcun dubbio scientifico, giudicare come irreversibile la condizione del paziente.

Ferma restando che la sentenza espone il fianco anche a critiche di ordine bioetico e giuridico, giova sottolineare anzitutto che appaiono poco sostenibili i presupposti di ordine medico su cui la Corte fonda il suo ragionamento.

Innanzitutto, la Corte infatti sposa acriticamente la pretesa equiparazione dell’idratazione e della nutrizione a trattamento medico, facendo propria l’operazione di ingegneria linguistica con la quale negli Stati Uniti si risolse nel 1976 il caso Quinlan. A parere dei giudici, “non v’è dubbio che l’idratazione e l’alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscono un trattamento sanitario”. Molti invece ritengono che solo una forzatura semantica ha potuto trasformare in trattamento medico ciò che da sempre veniva considerata assistenza di base, al pari della mobilizzazione o del riscaldamento del paziente.

Il secondo punto dove la Corte sbaglia è quando afferma con troppa certezza che la Englaro “in ragione del suo stato, è radicalmente incapace di vivere esperienze cognitive ed

emotive, e quindi di avere alcun contatto con l'ambiente esterno. Esiste, infatti, un'ampia documentazione scientifica che dimostra che molti di questi pazienti hanno delle reazioni agli stimoli, non evidenziabili all'esterno, ma che possiamo cogliere con particolare protocolli diagnostici, quali i potenziali evocati evento-correlati e la risonanza magnetica funzionale.

Infine, secondo i giudici, "Risulta pacificamente dagli atti che (la paziente) giace in uno stato vegetativo persistente e permanente". In casi come questo "la scienza, con procedimenti rigorosi è in grado di stabilire l'irreversibilità del coma e la perdita definitiva della coscienza di sé". Non ci sarebbero pertanto "problemi sull'applicazione del primo presupposto" (quello dell'irreversibilità).

Tale impostazione è assurda innanzitutto dal punto di vista filosofico. Infatti, l'irreversibilità di un processo per essere dimostrata richiederebbe un'osservazione protratta fino all'infinito o comunque fino alla fine spontanea del processo stesso (la morte). Dal punto di vista medico poi, la definizione di stato *permanente* o *irreversibile* è sempre più contestata e si preferisce parlare di stato che perdura da un determinato intervallo di tempo. Infatti, se è certo che la probabilità di uscire dallo stato vegetativo si riduce progressivamente col passare del tempo, è altrettanto vero ognuno conosce casi di pazienti definiti in stato vegetativo permanente che poi si sono risvegliati, l anche a distanza di molti anni. Né è possibile stabilire a priori chi tornerà a comunicare con l'esterno e chi no, anche a parità di lesioni e senza tener conto dell'elevato tasso di errore diagnostico. Inoltre recenti esperimenti di stimolazione elettrica cerebrale profonda dimostrano che, in qualche caso è possibile, per così dire, riaccendere un interruttore che si era solo spento temporaneamente.

* * *

Spingendo fino all'estremo il principio di autodeterminazione del paziente, delegandolo al fiduciario anche sulla base di un'interpretazione globale del sentire del paziente, senza nemmeno documentazione scritta, e fondandosi molto sul principio di irreversibilità, tale sentenza non sarà applicata solo allo stato vegetativo, ma troverà un campo d'attuazione largo e immediato nel paziente demente. Proprio nel demente in fase avanzata, infatti, possono realizzarsi condizioni di difficoltà alla nutrizione per via orale, insieme alla perdita della capacità di contatto con l'ambiente, che veramente sono irreversibili, perché possono solo peggiorare con il progredire inesorabile della malattia. Forti della sentenza della Cassazione, sulla base di dichiarazioni del paziente demente, del suo stile di vita precedente, o anche soltanto delle sue convinzioni più o meno ben interpretate sarà allora possibile "nel suo miglior interesse" togliere il sondino che lo alimenta e lasciarlo morire». La lunga vicenda giudiziaria che ha interessato Eluana Englaro si concluderà purtroppo come un caso Terry Schiavo all'italiana. Ma al di là dell'esito tragico della vicenda individuale, la sentenza assume un valore nel nostro ordinamento giuridico e nella nostra pratica clinica perché, apre di fatto la strada all'eutanasia per omissione: cioè lasciar morire una persona di morte certa, omettendo alcuni trattamenti, purché questa decisione sia in linea con i presunti desideri del paziente da lasciar morire.

"Quante persone" –si chiedeva Veronesi- "hanno espresso, per caso o per volontà, il proprio pensiero circa una possibile vita artificiale? Che faremo con tutti loro, se i presupposti di questa sentenza diventano, come speriamo, criteri per le altre?".

L'art. 6 della Convenzione di Oviedo, richiamata a sproposito dai giudici della Cassazione afferma che "nessun intervento può essere effettuato su una persona incapace di esprimere consenso se non in vista di un diretto beneficio per essa".

Solo una società ormai malata di una pervasiva mentalità eutanastica può infatti pensare che l'essere lasciati morire di fame e di sete costituisca un diretto beneficio per la persona incapace.

* * *

Dal punto di vista della prospettiva culturale, la sentenza è perfettamente in linea con il recente proscioglimento del Dottor Riccio per la vicenda Welby. Al di là delle evidenti differenze (Welby, infatti, era perfettamente cosciente, in grado di determinare le sue scelte e manifestare la volontà) ciò che accomuna i due casi è la spinta enorme all'exasperazione del principio di autodeterminazione, per cui, in nome di una libertà individuale portata all'estremo, si arriva a negare la fonte della libertà umana stessa, che è la vita. L'atteggiamento che sembra delinarsi è quello di una via giudiziaria all'autodeterminazione assoluta, in barba a tutte le discussioni sul testamento biologico in corso nelle aule parlamentari. Come sottolineato con compiacimento da Veronesi su *Repubblica* del 17 Ottobre, ancora una volta, "sono i giudici a sopperire alla politica". Una concezione creativa della magistratura dimostra di essere in grado di legiferare su temi controversi, esautorando di fatto il Parlamento e la sovranità popolare. E' significativo che ciò si verifichi al culmine di una campagna mediatica che, attraverso la presentazione di casi più o meno pietosi, mira a modificare i convincimenti più profondi dell'opinione pubblica e mentre si delinea una strategia ben organizzata per far crollare, nella Federazioni degli Ordini e nelle società scientifiche, la tenace resistenza dei medici all'abbandono terapeutico oggi ed alla eutanasia domani.

* *Professore straordinario di Neurologia*
Università di Udine

29 ottobre 2007